



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1173 del 2018, proposto da:

Concetto Di Rosolini, rappresentato e difeso dall'Avvocato Pietro Agliano', con domicilio ex art 25 c.p.a.;

***nei confronti***

Giuseppe Incatasciato, Giuseppe Agricola, Emanuele Monaco, Lorena Gerratana, Concetta Assenso, Pietro Assenza, Piergiorgio Gerratana, Annamaria Cataudella, Cristina Chindemi, Luigi Calvo, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Losi, Letterio Donato, con domicilio ex art 25 c.p.a.;

Giovanni Spadola, Corrado Roccasalvo, Anna Azzaro, Maria Concetta Iemmolo, Rosario Modica, Vincenzo Vigna non costituiti in giudizio;

***e con l'intervento di***

ad adiuvandum:

Corrado Di Natale, Vincenza Spadola, Santo Di Natale, Giuseppe Gennaro, Maria Grazia Stracquadano, Salvatore Di Dio, Maria Ragusa, Virginia Puglisi, Fabio Lagana', Giuseppe Quartarone, Rosanna Linguanti, Roberta Giallongo, Antonino Di

Lorenzo, Corrado Ciccazzo, Salvatore Scollo, Valentina Bellardita, Rosario Di Stefano, Giovanni Spadola, Fabiola Rizza, Michelangelo Spadola, Paola Fidilio, Maria Grinato, Evelin Stracquadanio, Francesco Floriddia, Maria Emanuela Laura Di Rosolini, Dario Di Rosolini, Carmelo Di Rosolini, Elena Armenia, Enzo Giurato, Giuseppa Vindigni, Emanuele Rizza, Alfredo Palmieri, Salvatore Latino, Natale Cavallo, Luisa Mariniello, Giuseppina Fiore, Salvatore Micieli, Rosy Cabibbo, Giuseppe Azzaro, Flora Cannata, Anna Azzaro, Pietro Azzaro, Giorgio Zocco, Maria Criscione, Angelo Lorefice, Claudio Di Rosolini, Alessandro Zocco, Giorgia Lorefice, Giovanni Arena, Pietro Pirozzi, Giuseppina Cottonaro, Simona Alecci, Corrado Quartarone, Valentina Zocco, Maria Concetta Iemmolo, Corrado Sortino, Orazio Ferraro, Lucia Savarino, Corrado Di Natale, Vincenza Spadola, Santo Di Natale, Giuseppe Gennaro, Maria Grazia Stracquadanio, Salvatore Di Dio, Maria Ragusa, Virginia Puglisi, Fabio Lagana', Giuseppe Quartarone, Rosanna Linguanti, Roberta Giallongo, Antonino Di Lorenzo, Corrado Ciccazzo, Salvatore Scollo, Valentina Bellardita, Rosario Di Stefano, Giovanni Spadola, Fabiola Rizza, Michelangelo Spadola, Paola Fidilio, Maria Grinato, Evelin Stracquadanio, Francesco Floriddia, Maria Emanuela Laura Di Rosolini, Dario Di Rosolini, Carmelo Di Rosolini, Elena Armenia, Enzo Giurato, Giuseppa Vindigni, Emanuele Rizza, Alfredo Palmieri, Salvatore Latino, Natale Cavallo, Luisa Mariniello, Giuseppina Fiore, Salvatore Micieli, Rosy Cabibbo, Giuseppe Azzaro, Flora Cannata, Anna Azzaro, Pietro Azzaro, Giorgio Zocco, Maria Criscione, Angelo Lorefice, Claudio Di Rosolini, Alessandro Zocco, Giorgia Lorefice, Giovanni Arena, Pietro Pirozzi, Giuseppina Cottonaro, Simona Alecci, Corrado Quartarone, Valentina Zocco, Maria Concetta Iemmolo, Corrado Sortino, Orazio Ferraro, Lucia Savarino, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Saitta, con domicilio eletto presso il suo studio in Giustizia, Pec Registri;

*per l'annullamento*

- del verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale del 12/6/2018 che proclama

Incatasciato

Giuseppe Sindaco della Città di Rosolini;

- del verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale del 4/6/2018 che proclama eletti i componenti del Consiglio Comunale del medesimo Comune;

- dei verbali delle relative operazioni elettorali relativamente alle sezioni 1-2-7-9-10-12-13-14-16-17-18-20;

nonché per la ripetizione delle elezioni nelle sezioni citate e la conseguente correzione del risultato elettorale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di tutte le altre parti costituite;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2018 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Con ricorso ex art. 130 c.p.a., depositato in data 12 luglio 2018 e iscritto a ruolo al n. 1173/2018 R.G., il ricorrente Concetto Di Rosolini, nella qualità di elettore del Comune di Rosolini e candidato alla carica di Sindaco alle elezioni amministrative tenutesi, nello stesso Comune, il giorno 10 giugno 2018, ha chiesto l'annullamento degli atti del procedimento elettorale, di cui meglio in epigrafe, chiedendo la ripetizione delle relative operazioni nelle sezioni elettorali nn. 1 - 2 - 7 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 e 20.

Allegava a tal fine quanto segue:

che all'esito dello scrutinio dei voti del primo turno elettorale, stanti le risultanze del di proclamazione del 12 giugno 2018, il Sig. Incatasciato Giuseppe (detto Pippo) otteneva 4947 voti (tra effetto trascinamento e voti diretti), pari al 41,047%

dei voti validi, tali da proclamarlo eletto senza necessità del secondo turno di ballottaggio;

che egli aveva invece ottenuto 2889 voti, conseguentemente posizionandosi al secondo posto;

che, tuttavia, dalla verifica dei verbali di talune sezioni – nn. 1, 2, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 - emergeva, da un lato, che il numero delle schede autenticate, ma non utilizzate, risultava inferiore ovvero superiore rispetto a quello degli elettori iscritti nelle liste della sezione che non aveva votato; dall'altro, che in taluni altri casi, non era stato verbalizzato il numero delle schede autenticate ovvero di quelle autenticate ma non utilizzate;

che tali riscontrate discrasie e omissioni erano tali da far affiorare il pericolo di alterazione dei risultati elettorali, con conseguente necessità di annullamento delle operazioni di voto e di rinnovo delle stesse;

che, inoltre, in altre sezioni - puntualmente elencate in sede di ricorso- era stato riscontrato che 278 schede invece di essere annullate se non addirittura attribuite al secondo candidato, erano state viceversa validate e interpretate come manifestazione di voto per il candidato a Sindaco Incatasciato Giuseppe: illegittima assegnazione a quest'ultimo dalla quale era conseguita l'erronea attribuzione della percentuale del 41,047% dei voti validi tale da stabilire l'illegittima proclamazione a primo turno e l'omesso espletamento del secondo turno.

In ragione di quanto sinteticamente esposto, parte ricorrente deduceva in punto di diritto i seguenti motivi di gravame:

- 1) quanto alle sezioni 1, 2, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 20, “Violazione dell’art. 48 del D.P.R. Sic. n. 3 del 20/8/1960 (c.d. T.U. delle Elezioni) per mancata corrispondenza tra il numero degli elettori votanti e le schede scrutinate. Discrasia nel verbale tra il numero delle schede autenticate ma non utilizzate e quello degli elettori iscritti nelle liste della Sezione non votanti. Mancata verbalizzazione del numero delle schede autenticate ovvero autenticate ma non utilizzate”;
- 2) “Illegittima validazione di schede nulle e contestuale illegittima attribuzione di

voti al candidato Giuseppe Incatasciato nelle sezioni 7, 8, 9, 16, 18 e 19. Mancata attribuzione di voti che andavano invece assegnati al candidato a Sindaco Concetto Di Rosolini” atteso che nelle sezioni 7, 8, 9, 16, 18 e 19 si era verificato che n. 278 schede (che andavano annullate, o il cui voto andava comunque attribuito al ricorrente Di Rosolini Concetto quale candidato sindaco) erano state invece attribuite, quale manifestazione di voto, al candidato Sindaco Incatasciato Giuseppe.

Si costituivano in giudizio i controinteressati, di cui in epigrafe, deducendo *ex adverso* quanto segue:

- in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso considerato che le domande cumulativamente avanzate dalla parte ricorrente non si fondavano sugli stessi presupposti di fatto o di diritto, essendo piuttosto basate su *petitum* e *causa petendi* differenti, risultando quindi in conflitto sia queste ultime, sia i sottostanti interessi. Senza tralasciare che le stesse citate domande non erano state nel contempo graduate. In sostanza, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa in analoghe fattispecie, il ricorso andava “dichiarato ammissibile solo nei confronti del provvedimento che poteva considerarsi principale, cioè del provvedimento nei cui confronti il ricorso risulti principalmente rivolto e che deve essere riconosciuto preminente nell’economia del giudizio” (cfr. TAR Cagliari, Sez. I, 14/01/2011);

- nel merito, quanto al primo motivo di gravame, l’inammissibilità di quanto dedotto atteso che l’art. 48 del D.P.R. Sicilia n. 3/1960 non prevedeva alcuna sanzione, e men che meno la nullità delle operazioni elettorali, per l’ipotesi in cui il numero delle schede scrutinate non corrispondesse al numero dei votanti; né le omissioni nella verbalizzazione e le correzioni eventualmente commesse erano finalizzate ad alterare il risultato elettorale. Evidenziava, in ogni caso, che la giurisprudenza aveva al riguardo ritenuto, in analoghe fattispecie, che l’omessa verbalizzazione del numero delle schede (autenticate e non utilizzate) non poteva giustificare la declaratoria di annullamento e la conseguente rinnovazione delle

operazioni elettorali, allorché non venisse dimostrato anche la concreta irregolarità delle operazioni di voto (cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 21/12/2014 n. 3155; Cons. Stato, Sez. V, 27/06/2011 n. 3829);

- quanto al secondo motivo di ricorso, l'inammissibilità per genericità attesa la mancata specificazione della modalità con la quale le schede contestate erano state votate (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11/05/2004, n. 2947): "il grado di specificazione richiesto in materia elettorale non si riscontra laddove si indichino natura dei vizi, numero delle schede contestate, sezioni di riferimento, senza, però, precisare la concreta fattispecie oggetto di contestazione e, dunque, qualora - come nel caso a mani - il ricorrente non abbia fornito, com'è suo onere, una puntuale descrizione della singola scheda contestata, della quale deve essere fornita una rappresentazione il più possibile precisa, affinché essa possa essere ricercata dai verificatori" (cfr. T.A.R. Catania, Sez. I, 13/01/2009, n. 53)".

Intervenivano in giudizio, *ad adiuvandum*, gli interessati di cui in epigrafe.

All'udienza del 12 dicembre 2018, come in verbale, la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.

## DIRITTO

Il ricorso deve dichiararsi inammissibile per i seguenti molteplici profili.

In primo luogo, deve rilevarsi che le due domande devono necessariamente essere complessivamente analizzate stante le modalità e l'ordine di proposizione delle stesse non altrimenti graduabile, ossia: annullamento e riedizione delle operazioni elettorali in sezioni rispetto alle quali è stata anche richiesta la verifica in concreto del voto e della relativa attribuzione.

Ne consegue, sul piano logico, che le stesse risultano in contrasto quanto agli interessi sottesi.

Il ricorrente, infatti, non ha logicamente chiesto prima la verifica dei voti ai fini dell'attribuzione del relativo voto a se stesso - tutelando quindi l'interesse primario alla propria elezione - e, solo in via subordinata, l'annullamento di tutte le

operazioni - nel tentativo di soddisfare almeno l'interesse c.d. strumentale alla ripetizione della competizione elettorale - ma esattamente l'opposto, seguendo cioè un ordine dal quale è difficile comprendere quale sia l'interesse primario.

Ciò detto, nonostante l'efficacia astrattamente assorbente di tale profilo, deve tuttavia altresì rilevarsi, in ogni caso, l'inammissibilità di entrambi i motivi di gravame sollevati, essendo stati ambedue proposti sottintendendo, come adempimento istruttorio necessario, una verifica avente però finalità esplorativa, come noto inammissibile.

A tal fine deve rilevarsi, infatti, che il ricorrente si è espresso, in entrambi i motivi sollevati, nel senso, per un verso, che il numero delle schede autenticate, ma non utilizzate, risulta "inferiore ovvero superiore" rispetto a quello degli elettori iscritti facendo "affiorare il pericolo di alterazione dei risultati elettorali", trascurando che ciò che rileva - anche in base alla giurisprudenza in precedenza citata - non è il pericolo ma unicamente la certezza della irregolarità, provata in via diretta, dei voti espressi, stante il principio della c.d. strumentalità delle forme; per altro verso, che n. 278 schede risultavano illegittimamente valutate, con conseguente erronea attribuzione del voto, perché suscettibili in una delle tre macrocategorie di vizio, pur diligentemente descritto, senza però la "puntuale descrizione della singola scheda contestata, della quale deve essere fornita una rappresentazione il più possibile precisa, affinché essa possa essere ricercata dai verificatori (cfr. T.A.R. Catania, Sez. I, 13/01/2009, n. 53)"

In sostanza, entrambi i profili non superano "il rischio che, sulla base di accertamenti istruttori disposti in relazione a doglianze che in base alle regole processuali non meriterebbero approfondimento, il decidente finisca per realizzare in via giudiziaria una inammissibile revisione, totale o parziale, del procedimento elettorale (cfr. CGA 03/04/2013, n. 403; TAR Puglia, Bari, 01/04/2015, n. 522.)".

In definitiva, in ragione di quanto esposto il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Atteso, tuttavia, la natura strettamente processuale della presente decisione si ritiene di dover disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per le ragioni esposte in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Brugaletta, Presidente

Agnese Anna Barone, Consigliere

Francesco Elefante, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Francesco Elefante**

**IL PRESIDENTE**  
**Francesco Brugaletta**

**IL SEGRETARIO**